

n. 51/2024 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

- Presidente
- Giudice estensore
- Giudice

nel procedimento n. **51/2024 P.U.** per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

nata

rappresentata e difesa

presso cui è elettivamente domiciliata

- *ricorrente* -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO

- letto il ricorso depositato in data 13/02/2024 dalla Sig.ra

per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art* 27, co. 2 CCII, atteso che la ricorrente è residente nel comune di _____ e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
- rilevato che la ricorrente riveste la qualità di debitore *ex art.* 65 co.1 CCII in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che la stessa non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa euro 170.278,98 (oltre ad euro 8.170,96 per prededuzioni dei professionisti della procedura) derivante principalmente dall'incapacità della ricorrente di far fronte agli oneri fiscali connessi all'esercizio della propria attività di agente di commercio (terminata nell'anno 2022) e dalla necessità di supportare economicamente la madre in un momento di grave malattia, circostanza che ha portato la ricorrente a trascurare la propria attività lavorativa;
- evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;
- considerato che _____ risulta proprietaria del seguente bene immobile: _____ così censito al Catasto Fabbricati: _____
Si precisa che detto immobile è oggetto di un contratto preliminare di compravendita, non registrato, stipulato dalla ricorrente in data 08.02.2022, con termine per la conclusione del contratto definitivo fissata al 30.09.2022. Di detto immobile la ricorrente non ha fornito alcun valore di stima;
- considerato che _____ non risulta proprietaria di beni mobili registrati;
- considerato che _____ risulta intestataria del rapporto di conto corrente acceso presso _____ con saldo attivo al 31.05.2023 di euro 1.773,69;
- considerato che _____ risulta attualmente disoccupata: la sua ultima esperienza lavorativa è infatti terminata il 31.01.2024 (la ricorrente è stata dipendente con contratto a tempo determinato presso il _____ sito in _____ in forza del _____ quale ha percepito uno stipendio mensile di circa 800,00 euro);

- considerato che _____ risiede in _____ via _____, è nubile e senza figli;
- considerato che _____ ha indicato in euro 1.040,77 l'importo relativo alle spese medie mensili per il proprio sostentamento e detto importo è in linea con gli indicatori ISTAT;
- considerato che la ricorrente ha formulato una proposta liquidatoria con cui metterebbe a disposizione della procedura la somma derivante dalla vendita dell'immobile di sua proprietà;
- osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, _____ il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
- ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;
- valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

nomina Giudice Delegato

nomina liquidatore

ordina alla ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.040,77 mensili, con obbligo della ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura; dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni della debitrice e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi

dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo.

Manda alla cancelleria per la notificazione alla debitrice e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 28 febbraio 2024

Il Giudice est.

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA